



Studio  
**DE MARCH**

**DOTTORI COMMERCIALISTI**

Omar De March  
Eros De March

Ambra Mattiello  
Manuel Bandiera  
Fabio Perissinotto  
Lorenzo Crescente  
Massimo Motta

## Circolare informativa n. 23 del 17 luglio 2020

### **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – SANIFICAZIONE – ACQUISTO DPI al via le domande**

Da lunedì 20 luglio 2020 è possibile comunicare telematicamente le spese agevolabili sostenute e da sostenere per l'ottenimento del:

- ✓ Credito d'imposta sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale
- ✓ Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro

NON E' UN "CLICK DAY".

Lo Studio rimane a disposizione per la presentazione e invio della relativa Comunicazione.

■ Treviso (TV)  
Via Solferino S. Martino 3  
T. +39 0422 262521  
F. +39 0422 298120

■ Quarto d'Altino (VE)  
Via Roma, 101/B  
T. +39 0422 1835335

■ Pieve di Soligo (TV)  
Via Schiratti 51/10  
T. +39 0438 82705

■ Castelfranco V.to (TV)  
Circonvallazione Est 32/N  
T. +39 0423 721119

■ Vimercate (MB)  
Via Vittorio Emanuele II, 1  
T. +39 039 6084054

## In sintesi

Hai sostenuto **a partire da gennaio 2020** o intendi sostenere **entro dicembre 2020** spese per contenere la diffusione del Coronavirus e/o garantire la salute di lavoratori e utenti dal possibile contagio?  
Rientri nella categoria dei soggetti beneficiari stabiliti dalla norma (verificalo sulla base delle tabelle che seguono)?

SI

a partire dal 20 luglio 2020 comunicalo all'Agenzia Entrate

entro il 07 settembre 2020

SPESE PER LA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

entro il 30 novembre 2021

SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI  
AMBIENTI DI LAVORO

quanto credito ti può spettare?

Credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute (massimo spese € 100.000)  
=  
Credito d'imposta massimo € 60.000

Credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute (massimo spese € 80.000)  
=  
Credito d'imposta massimo € 48.000

come utilizzare il credito d'imposta?

Solo dopo il sostenimento delle spese agevolabili:

- **in compensazione** nel mod. F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'A.E. che ne determinerà l'effettivo credito spettante (provvedimento che sarà emanato entro l'11 settembre 2020)
- nella **dichiarazione dei redditi**
- può essere **ceduto** (anche parzialmente) ad altri soggetti entro il 31.12.2021

Solo dopo il sostenimento delle spese agevolabili:

- **in compensazione** nel mod. F24 a partire dal 1^ gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2021
- può essere **ceduto** (anche parzialmente) ad altri soggetti entro il 31.12.2021

**CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ART. 125 D.L. N. 34/2020)**

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esercenti attività d'impresa</li> <li>✓ Esercenti arti e professioni</li> <li>✓ Enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore ed enti religiosi indipendentemente dal regime fiscale adottato</li> </ul>
<b>ESCLUSI</b>	Coloro che svolgono attività commerciali o lavoro autonomo non esercitate abitualmente
<b>MISURA DEL BENEFICIO</b>	<p><u>Credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute o che si intendono sostenere nel 2020</u></p> <p>Spese massime ammissibili Euro 100.000 Credito d'imposta massimo spettante Euro 60.000.</p> <p><b><u>Il credito d'imposta effettivamente spettante sarà reso noto entro l'11 settembre 2020 dall'Agenzia Entrate con apposito provvedimento</u></b></p>
<b>TIPOLOGIE DELLE SPESE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati</li> <li>✓ acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) <u>conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea</u></li> <li>✓ prodotti detergenti e disinfettanti</li> <li>✓ acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti (es.: termo-scanner, termometri, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) <u>conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea</u></li> <li>✓ acquisto e installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es: barriere e pannelli protettivi)</li> </ul> <p><b>N.B.</b></p> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Per le <b>attività di sanificazione</b>: acquisire apposita <u>certificazione</u> redatta da operatori professionali che attestino che tali attività sono atte a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus.</p> </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Le spese concorrono nell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se effettivamente pagate nel 2020 (per i soggetti che adottano il criterio di cassa)</li> <li>- se imputate per competenza nel periodo d'imposta 2020 (per i soggetti che adottano il principio di competenza)</li> </ul> <p>in entrambi i casi, per il solo <u>imponibile e per l'eventuale IVA indetraibile</u>.</p> </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px;"> <p>Rientrano nel beneficio anche le spese di sanificazione <u>ordinariamente sostenute per lo svolgimento della propria attività</u> (es: studi odontoiatrici, centri estetici, ecc.): in tal caso le spese devono comunque essere sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.</p> </div>

<b>SPESE DI SANIFICAZIONE SVOLTE IN ECONOMIA</b>	<p>Agevolabili anche le attività di sanificazione svolte in economia purché il beneficiario sia in possesso delle competenze richieste e nel rispetto dei Protocolli di regolamentazione vigenti.</p> <p>In tal caso: la spesa agevolabile è determinata quale rapporto tra le ore di lavoro impiegate ed il costo orario del soggetto impegnato in tale attività. Possono essere aggiunti anche i costi per l'acquisto dei prodotti disinfettanti impiegati. L'ammontare delle spese deve comunque essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi analoghi.</p>
<b>TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE</b>	<p><b><u>Dal 20 luglio al 07 settembre 2020</u></b></p> <p>Entro lo stesso periodo è possibile correggere la comunicazione e/o rinunciare al credito d'imposta.</p>
<b>MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE</b>	<p>Apposito modulo da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate</p>
<b>UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA</b>	<p>Il credito d'imposta è <u>utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili e comunque dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne determina il credito "effettivo"</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ in compensazione nel modello F24 (<b>in attesa del codice tributo</b>)</li> <li>✓ nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa</li> </ul>
<b>CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>	<p>Entro il 31.12.2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il credito d'imposta <u>può essere ceduto a terzi</u> (anche parzialmente)</li> <li>✓ il cedente comunica la cessione all'Agenzia Entrate mentre il cessionario ne comunicherà l'accettazione del credito ceduto</li> <li>✓ il cessionario a sua volta può utilizzare il credito: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nella dichiarazione dei redditi</li> <li>– in compensazione</li> <li>– cederlo ulteriormente</li> </ul> </li> </ul> <p>La quota non utilizzata nel 2021 è definitivamente persa.</p>
<b>RILEVANZA FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ non è tassato ai fini delle imposte sul reddito ed Irap</li> <li>✓ non rileva ai fini del rapporto di cui alla deducibilità degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, tuir)</li> <li>✓ non operano i limiti alla compensabilità (700mila e 250mila per RU)</li> </ul>

**CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
(ART. 120 D.L. N. 34/2020)**

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esercenti attività d'impresa, arti e professioni <b>in luoghi aperti al pubblico</b> (vds codice ATECO in calce)</li> <li>✓ associazioni, fondazioni, enti privati compresi quelli del Terzo settore indipendentemente dal regime fiscale adottato</li> </ul>
<b>ESCLUSI</b>	Coloro che svolgono attività commerciali o lavoro autonomo non esercitate abitualmente
<b>MISURA DEL BENEFICIO</b>	<p><u>Credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute o che si intendono sostenere nel 2020</u></p> <p>Spese massime ammissibili Euro 80.000 Credito d'imposta massimo spettante Euro 48.000.</p>
<b>TIPOLOGIE DELLE SPESE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Interventi agevolabili</u> necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 (es.: interventi edilizi per rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione spazi medici, di ingressi comuni, acquisto arredi di sicurezza)</li> <li>✓ <u>Investimenti agevolabili</u> connessi ad attività innovative (es.: programmi software, sistemi di videoconferenza e investimenti per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart-working).</li> </ul> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Le spese concorrono nell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se effettivamente pagate nel 2020 (per i soggetti che adottano il criterio di cassa)</li> <li>- se imputate per competenza nel periodo d'imposta 2020 (per i soggetti che adottano il principio di competenza)</li> </ul> <p>in entrambi i casi, per il solo <u>imponibile</u> e per l'eventuale IVA indetraibile.</p> </div>
<b>TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE</b>	<p><u>Dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021</u></p> <p>Entro lo stesso periodo è possibile correggere la comunicazione e/o rinunciare al credito d'imposta.</p>
<b>MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE</b>	Apposito modulo da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate
<b>UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA</b>	<p>Il credito d'imposta è <u>utilizzabile a partire dal 1^ gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021</u>, purché le spese agevolabili siano state effettivamente sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ in compensazione nel modello F24 (<b>in attesa del codice tributo</b>)</li> </ul>

<b>MODALITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO</b>	Entro il 31.12.2021 <ul style="list-style-type: none"><li>✓ il credito d'imposta <u>può essere ceduto a terzi</u> (anche parzialmente)</li><li>✓ il cedente comunica la cessione all'Agenzia Entrate mentre il cessionario ne comunicherà l'accettazione del credito ceduto</li><li>✓ il cessionario a sua volta può utilizzare il credito:<ul style="list-style-type: none"><li>– in compensazione</li><li>– cederlo ulteriormente</li></ul></li></ul> La quota non utilizzata nel 2021 è definitivamente persa.
<b>RILEVANZA FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>	Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>è tassato ai fini delle imposte sul reddito ed Irap</b></li><li>✓ rileva ai fini del rapporto di cui alla deducibilità degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, tuir)</li><li>✓ non operano i limiti alla compensabilità (700mila e 250mila per RU)</li></ul>



ELENCO ATTIVITÀ AMMESSE A FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA "ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO"	
CODICE ATECO 2007	DENOMINAZIONE
551000	Alberghi
552010	villaggi turistici
552020	ostelli della gioventù
552030	rifugi di montagna
552040	colonie marine e montane
552051	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	ristorazione ambulante
561050	ristorazione su treni e navi
562100	catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	catering continuativo su base contrattuale
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei tour operator
799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	attività nel campo della regia
900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	attività di biblioteche ed archivi
910200	attività di musei
910300	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili



910400	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	parchi di divertimento e parchi tematici
932920	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	stabilimenti termali